

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1070

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLANI, ANTONINI, BECCASTRINI, BO, GOLINELLI, GOMBI, MAGNO, MARRAS, MICELI, OGNIBENE, ROMAGNOLI, SERENI, AMENDOLA PIETRO, ANGELINI GIUSEPPE, CRAPSI, D'ALESSIO, DI MAURO ADO GUIDO, FIUMANÒ, GIORGI, GREZZI, MARICONDA, SPECIALE

Presentata il 5 marzo 1964

Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le esigenze sempre più urgenti di sviluppo di una agricoltura moderna nel nostro paese, recentemente riproposte alla attenzione dell'opinione pubblica nazionale dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, dall'accen- tuarsi dell'esodo dalle campagne, dallo stesso rilievo che nel dibattito politico degli ultimi anni — segnatamente in relazione alle trattative per l'impostazione programmatica dei governi di centro sinistra — hanno assunto tutte le questioni dell'agricoltura italiana, impongono senza ulteriore ritardo la soluzione di alcuni problemi relativi all'assetto fondiario e alla necessità sempre più vivamente segnalata nel paese di definitiva liquidazione di pesi, vincoli, rapporti di origine e natura feudale, anche se di costituzione relativamente recente, che rappresentano il più grave impedimento non solo allo sviluppo della economia agricola, ma anche alla evoluzione dei rapporti sociali.

La sola valutazione delle somme enormi versate talora per generazioni e generazioni attraverso secoli dagli enfiteutici, dai livellari, dai censuari, delle condizioni di disagio economico nelle quali essi sono stati sempre

tenuti, la considerazione del fatto che tutta l'opera di trasformazione e miglioramento fondiario è stata effettuata con sacrificio indicibile da queste categorie, non solo avvalorano il giudizio, acquisito alla coscienza moderna, secondo il quale il valore dei terreni gravati è stato già più volte pagato, ma sottolineano il significato profondamente umano e sociale di una iniziativa che tende a liberare una grande massa di lavoratori della terra da pesi ed oneri che la società contemporanea considera senz'altro ingiusti.

Nel corso delle prime legislature le questioni relative alla definitiva liquidazione delle più antiche prestazioni fondiari — sulle quali già nello scorcio del secolo diciannovesimo un indirizzo legislativo aveva accolto le fondamentali aspirazioni del mondo contadino — erano state già, con prospettive diverse, poste all'ordine del giorno delle assemblee legislative. Tuttavia gli orientamenti di governo e le scelte di politica agraria, di volta in volta effettuate, indussero costantemente all'accantonamento delle relative proposte.

Il rapporto finale della Conferenza Nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, sulla base della più approfondita indagine, che

sulle condizioni dell'agricoltura italiana sia stata mai condotta, con riferimento alle stesse esigenze di adeguamento alle condizioni nuove imposte dalla istituzione della C.E.E. — nel quadro di una crescente competizione nell'area comunitaria e tra questa e l'intero mercato mondiale — esplicitamente sottolineava la necessità, in una linea di sviluppo, tendente alla unificazione della proprietà e dell'impresa in un solo titolare e di consolidamento e sviluppo dell'impresa e della proprietà coltivatrice, di pervenire ad una « legislazione che rapidamente sopprima tutti questi diritti dietro compenso ».

I due aspetti essenziali del problema sono costituiti in primo luogo dalla larga persistenza di rapporti di natura enfiteutica diventati particolarmente onerosi in conseguenza della disciplina imposta dal fascismo e delle applicazioni delle norme relative alla rivalutazione legale (legge 1° luglio 1952, n. 701) e revisione decennale dei canoni che alla prima si può aggiungere prevista dallo stesso codice civile, ciò che ha reso nella generalità dei casi pressoché impossibile e comunque estremamente oneroso il diritto di affrancazione, ed in secondo luogo dal permanere in larghissime zone del paese di quelle antiche prestazioni fondiari che sostanzialmente con le leggi 14 luglio 1887, n. 4727 e 8 giugno 1873, n. 1389 erano state abolite.

Le soluzioni auspiccate per il definitivo superamento dei due aspetti del problema riflettono sostanzialmente la riduzione ad equità dei rapporti innanzi ricordati e conseguente semplificazione e stimolo delle procedure di affrancazione, ed il superamento degli ostacoli sorti nel corso della applicazione delle leggi innanzi ricordate con le quali le prestazioni fondiari di origine sacramentale venivano abolite.

La articolazione del disegno di legge è conseguentemente rivolta verso questi due essenziali obiettivi. Essa mira infatti: *a)* a rendere obbligatoria una congrua riduzione di tutti i canoni enfiteutici e delle altre prestazioni fondiari, ad eccezione di quelle di natura sacramentale, attraverso l'unificazione dei criteri stessi di determinazione, la conversione in danaro di tutti i canoni, la fissazione di un limite massimo invalicabile ancorato al

reddito dominicale; *b)* a rendere il più celere possibile la procedura di affrancazione, assegnando la relativa competenza al pretore, fissando i criteri per il deposito del capitale di affrancazione, liquidando ogni sorta di formalismo anche dal processo relativo alle opposizioni proposte dal direttorio; *c)* a fissare la presunzione di spiritualità di tutte le decime e simili prestazioni, comunque denominate ed in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ministri di culto, chiese, fabbricerie e altri corpi morali aventi per scopo un servizio religioso, nonché di tutte le prestazioni corrisposte all'amministrazione del Demanio o a qualunque altro ente o persona succeduta alle persone o Enti innanzi ricordati; *d)* a stabilire in modo tassativo che la prova contraria, concessa ai percettori, deve risultare da atto scritto.

Con l'articolo 1 si dispone quindi la commutazione dei canoni e si fissa il limite massimo di essi nel triplo del reddito dominicale del fondo, sulla base del precedente già fissato con la legge 15 febbraio 1958, n. 74 relativo ai livelli veneti.

Con l'articolo 2 si dispone che tutti i rapporti sono affrancabili in base al nuovo canone secondo le regole tradizioni di affrancazione con facoltà per gli enti pubblici di stabilire condizioni di miglior favore per gli enfiteutici. Con lo stesso articolo si prevede inoltre un contributo dello Stato in percentuale sul capitale di affrancazione, onde favorire nuovi investimenti nelle zone interessate.

Con i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 si predispone una più snella procedura per l'affrancazione; con l'articolo 7 si prescrive che le spese in caso di opposizione cedono a carico della parte soccombente, così da scoraggiare il più possibile le opposizioni infondate.

Con l'articolo 8 si affronta infine il problema delle decime nei sensi innanzi esposti.

Si estendono inoltre con l'articolo 9 tutti i benefici previsti per la piccola proprietà contadina a favore degli enfiteuti che esercitano il diritto di affrancazione.

Con l'articolo 10 si estendono le agevolazioni fiscali previste dalle leggi n. 114 e n. 454 rispettivamente del 1948 e del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni fondiari, perpetui e temporanei, di qualsiasi natura, anche se consistono in una quantità fissa o in una quota di prodotti naturali, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, debbono essere corrisposti in danaro e sono pari al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976 e non possono superare la metà del canone equo minimo determinato dalle Commissioni tecniche provinciali in base all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 per zone agrarie, qualità e classi di terreno, tipi aziendali analoghi a quelli del fondo.

I canoni, i censi e prestazioni superiori a detta misura sono ridotti di diritto al limite di cui al precedente comma, anche se riguardano i rapporti stipulati prima del 28 ottobre 1941 e regolati dal Titolo IV del Libro III del Codice civile, anche per ogni loro necessario aumento per laudemio o simili. Sono, comunque, salve le condizioni di miglior favore in beneficio dei debitori.

ART. 2.

Il prezzo dell'affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, il canone dovuto ai sensi della presente legge.

Quando ne siano creditori il Demanio, o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il fondo per il Culto, le Provincie, i Comuni ed ogni altra persona giuridica soggetta a tutela statale, il prezzo di affrancazione è fissato in una somma corrispondente ad un numero di annualità determinato dall'Ente avente diritto e comunque non superiore a quindici.

Il capitale di affrancazione, determinato a norma del primo comma del presente articolo, è a carico dell'affrancatore coltivatore diretto nella misura del 60 per cento ed a carico dello Stato per il rimanente 40 per cento.

Tale sussidio dello Stato è concesso a' termini dell'articolo 43 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e del primo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 3.

Il procedimento di affrancazione nei casi previsti dalla presente legge è di competenza del pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del Codice di procedura civile, primo comma.

Il prezzo di affrancazione è determinato dal pretore, competente ai sensi del comma che precede, su ricorso del debitore, che dovrà allegare il certificato catastale o un certificato da cui risulti il reddito dominicale del fondo.

Il pretore, sulla base della documentazione esibita, e sentito il parere, se del caso, di un consulente tecnico, fissa con suo decreto, il prezzo di affrancazione.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma dell'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Avverso il decreto il creditore può proporre opposizione, entro cinque giorni dalla avvenuta notifica, con atto di citazione notificato al ricorrente nei modi di legge.

Il pretore, senza formalità di procedura, decide con sentenza sulla opposizione.

ART. 4.

Decorso il termine per l'opposizione, o rigettata in via definitiva l'opposizione, il pretore dichiara esecutivo il decreto e dispone il versamento del prezzo in libretto postale fruttifero.

Il certificato di mancata o di rigettata opposizione è documento idoneo per la richiesta, da parte del debitore, del sussidio di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il deposito a carico dell'affrancante coltivatore diretto è pari al 60 per cento del prezzo di affrancazione.

ART. 5.

I diritti dei terzi e del creditore sono trasferiti sul prezzo di affrancazione.

Lo svincolo del prezzo di affrancazione viene disposto con ordinanza del pretore, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Il creditore della prestazione è surrogato di diritto a riscuotere direttamente il contributo statale previsto dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 6.

Il conservatore dei Registri immobiliari, sulla base della prova del versamento della somma dovuta dal debitore sul libretto postale fruttifero e della presentazione di domanda

di sussidio nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge, annota nei registri immobiliari l'affrancazione del fondo dalla prestazione.

ART. 7.

Nel procedimento di affrancazione e nel giudizio di opposizione il debitore procedente è esentato da ogni tassa o imposta, ed è tenuto unicamente alle spese di notifiche e al compenso eventuale del consulente tecnico.

Nel giudizio di opposizione, ogni restante spesa di giudizio è a carico della parte soccombente.

ART. 8.

Agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali, e sono pertanto soppresse, le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione e in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per scopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'amministrazione del Demanio dello Stato o a qualunque altro Ente o persona succeduta a persona o ad Enti della preindicata natura.

La prova contraria, concessa alle persone, corpi, Enti ed amministrazioni predette, deve risultare da atto scritto. Non costituiscono prova valida i ruoli esecutivi e le successive determinazioni, né la percezione continua delle prestazioni.

ART. 9.

Ai rapporti previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonché quelle contenute nello articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 10.

Ai terreni in enfiteusi e affrancati a norma della presente legge si applicano tutte le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dalla legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.